

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

SEZIONE III- RG 11187/22 RG

**RICORSO URGENTE PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DI-
SPOSTA CON DECRETO EX ART. 56 CPA N. 6136/22 NEL PROCEDIMENTO N.**

11187-2022 RG

AI SENSI DELL'ART. 59 E 113 DEL D.LGS.02.07.2010 N.104 ET SS.MM.II.

Ricorre:

[REDACTED] Cod. Fisc.: [REDACTED]
nata in Treviso il 25.07.1994, rappresentata, assistita e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Daniela L. Colusso** (CLSDLL67M45O403X) del Foro di Venezia PEC danielaluisella.colusso@venezia.pecavvocati.it e **Giandomenico De Francesco** (DFRGD-M69A14H501W) del Foro di ROMA, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in 00195 Roma (RM) Via Filippo Corridoni n. 19, Fax 1782730020, PEC: gdefrancesco@legal-mail.it,

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F. 96446770586, resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, nonché

contro

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 80007010376, resistente, in persona del rettore *pro tempore*, con sede in *Via Zamboni 33, 40126 Bologna*, nonché

contro

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA 80007010376, resistente, in persona del rettore *pro tempore*, rappresentato, domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e, per quanto occorra,

contro

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, 00317740371, in persona del suo le-

gale rappresentante pro tempore, resistente con sede in Via Magnanelli n. 6-3 , 40033 Casalecchio di Reno (Bo), nonché

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, 80242250589, resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma,

contro

DR. [REDACTED], controinteressato, (posizione n. 3025) residente in Via [REDACTED],

PER L'ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE:

di cui al decreto monocratico presidenziale del 04.10.22 n. 6136/22 emesso nel procedimento promosso con ricorso n. 11187/22 notificato il 24.09.22 e depositato il 03.10.22 dal TAR Lazio sede Roma Sezione Terza in favore della dr. [REDACTED] contro le parti resistenti suindicate (doc.19).

FATTO

Con ricorso promosso con notifica del 24.09.22 la dr. [REDACTED] conveniva in giudizio le parti resistenti suindicate proponendo **l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione ed adozione di misura cautelare INAUDITA ALTERA PARTE, consistente nell'immatricolazione in soprannumero in una delle scuole di specializzazione scelte presso l'Università di Bologna (doc.12),** ovvero poi con decisione in forma semplificata, dei seguenti provvedimenti di cui solo alcuni appartenenti all'**Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM:**

- 1) copia delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione dei medici svoltasi in data 26.07.2022 presso l'Università di Bologna dalla candidata dr. [REDACTED] e report del test pubblicata nell'area personale sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- 2) copia conforme del punteggio conseguito pubblicata nell'area personale sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it ;
- 3) copia posizione personale ricavata dall'area personale da portale www.universitaly.it ;
- 4) copia conforme verbale della aula di esame;

- 5) copia conforme della risposta dell'università alla richiesta dei sussidi dsa;
- 6) copia estratto posizione in graduatoria pubblicata in data 11.08.22 e ricavata dall'area personale della candidata.
- 7) copia decreto ministeriale del 27.05.22 n. 909 e tutti i suoi allegati;
- Graduatoria unica nazionale dei medici che hanno partecipato alla prova per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione e suoi scorrimenti pubblicata in data 11.08.2022 anche nella parte in cui la ricorrente non ha raggiunto la posizione utile per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione prescelte come pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it;
 - Decreti Ministeriali, Regolamenti, decreti ed atti statali e regionali, nonché decreti e provvedimenti rettorali noti e non noti con i quali sono stati disposti, approvati e validati i posti disponibili nelle varie scuole di specializzazione dell'università di Bologna e delle diverse università d'Italia;
 - Decreto Ministeriale e Rettorale anche non noto di approvazione della graduatoria delle prove di concorso anche nella parte in cui non è inserita la ricorrente in posizione utile ai fini dell'ammissione alle scuole di specializzazione;
 - DM n. 130/2017 recante la composizione della commissione incaricata della formulazione e validazione dei test per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per i medici per l'a.a. 2021/2022 e suoi allegati anche non noti e di ogni altro atto ministeriale con il quale è stata costituita la commissione di esperti che ha redatto i 140 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione e del relativo decreto di nomina e di tutti gli allegati inerenti noti e non noti e nella parte in cui occorrer possa;
 - i Verbali della predetta commissione e degli atti ancorché non noti alla ricorrente con i quali la commissione degli esperti di cui al punto precedente ha individuato i 140 quesiti per gli aspiranti medici specializzandi, degli atti della predetta commissione e del MUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
 - Gli atti e Verbali delle operazioni concorsuali noti e non noti alla ricorrente;
 - Ogni atto noto e non noto di diniego all'immatricolazione della ricorrente alle scuole di specializzazione scelte;
 - Ogni altro atto connesso, susseguente e/o presupposto, anche interno ed anche non noto alla

ricorrente inerente agli atti suindicati impugnati,

- nonché per l'accertamento al diritto all'ammissione ad una delle scuole di specializzazione per i medici scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/2022 tra quelle scelte dalla candidata con comunicazione del 19.09.22 (doc.12.);
- nonché per l'ammissione e l'immatricolazione in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione per medici scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/2022, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione ed inviate nei termini di cui al citato DM (doc.12), anche in alternativa all'annullamento della prova selettiva e dei provvedimenti impugnati;

ed in subordine

condannare i resistenti al risarcimento in forma specifica a favore della ricorrente disponendo l'ammissione e l'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione del 19.09.22 (doc.12);

in subordine ulteriore

disporre l'annullamento della prova e la sua ripetizione con la concessione di tutti i mezzi compensative e dispensativi richiesti e previsti dalla legge.

In estremo subordine

condannare i resistenti al risarcimento danni subiti e subendi a causa del diniego all'inserimento della candidata nella graduatoria in posizione utile e all'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione scelte per l'università di Bologna, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nel sito autorizzato (doc.12), nella misura di giustizia;

La dr. [REDACTED] affetta da “***disturbo specifico di apprendimento dislessia Evolutiva (F81.0), profilo Cattivo lettore, discalculia (F81.2), disgrafia (F81.8)***”, aveva partecipato alla prova indetta dal DM 909/22 per il 26.07.22, richiedendo tutti gli ausili indicati dalla certificazione dell'Usl di riferimento per il suo disturbo, inviata all'Ateneo il 04.07.22, come provato documentalmente (doc.9), ma senza che gli stessi le fossero stati concessi.

Nello specifico la certificazione allegata (doc.9 dell 'ULSS4 dr.Vio del 04.07.229) inviata al-

l'ateneo, precisava che “**[REDACTED]** presenta tra i sintomi principali difficoltà nell'acquisizione dell'automazione dei processi di calcolo e di lettura (lenta ed affaticabile). Dal punto di vista del funzionamento si rilevano problematiche visuo-spaziali (es. Memoria spaziale), nella memoria di lavoro verbale e nelle componenti di efficienza dei processi” (doc.9).

In calce alla presente certificazione venivano indicati gli specifici mezzi compensativi e dispensativi da concedere alla ricorrente in ragione del suo disturbo, tra cui “calcolatrice, computer con programma di video scrittura...spazio nel testo più ampio tra le parole (meglio se a monitor)....tempo aggiuntivo, ecc”.

Le era, invece, stato concesso solo il tempo aggiuntivo del 30% in più, il tutor lettore e la calcolatrice non scientifica, ma non le era stato concesso il programma di video ingranditore e il programma di sintesi vocale con apparato acustico personalizzato (cuffie audio), ausili espressamente previsti per legge e richiesti dalla candidata (doc.9) e che erano stati espressamente indicati nella predetta seconda certificazione di diagnosi dell'UsI inviata all'ateneo, deputato in base al DM 909/22 ad organizzare le prove d'esame (doc.9), né le era stato assegnato un ambiente silenzioso che favorisse la concentrazione, come richiesto dalla certificazione.

Il Presidente del Tribunale adito emetteva decreto cautelare in data 04.10.22 con il quale in accoglimento della richiesta cautelare *“assegna all'Università di Bologna il termine di giorni sette (7gg) dalla comunicazione del presente decreto (o dalla sua notificazione a cura di parte) e di giorni due per la relativa correzione (con contestuale assegnazione del relativo punteggio) e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 09 novembre 2022”* con la motivazione che “sussiste fin d'ora il lamentato e grave danno in capo alla ricorrente a causa della mancata assegnazione di tutti gli ausili richiesti, donde la sospensione della prova d'ammissione e del conseguente punteggio (compresa la di lei posizione nella relativa graduatoria) nonché la ripetizione della prova stessa con la concessione di tutti i mezzi compensativi e ausili richiesti e previsti dalla legge...”.

A seguito della notifica del decreto cautelare (doc.19) l'università di Bologna in data 12.10.22 rispondeva che spettava al MUR la elaborazione dei quesiti da sottoporre alla candidata e al Cineca la predisposizione del suo espletamento (doc.24) .

A seguito di diffida ad adempiere del 12.10.22 inviata immediatamente dalla ricorrente al

M.U.R. E agli altri resistenti (doc.25), con cui la ricorrente sollecitava gli stessi all'esecuzione del decreto cautelare, il MUR con comunicazione inviata a mezzo pec il 14.10.22 (doc.29) rispondeva, adducendo infondate e pretestuose contestazioni volte chiaramente ad eludere l'esecuzione del decreto cautelare dell'Eccellentissimo Tribunale e a cercare scusanti -assolutamente infondate stante la chiarezza ed esaustività sia del decreto cautelare, quanto del petitum del ricorso sulle modalità di espletamento della prova - per giustificare la sua volontà di omettere l'esecuzione dello stesso, sostenendo di non essere indicato tra le amministrazioni destinatarie del decreto cautelare e della misura disposta dal Tar, contestando l'assenza di indicazioni sulle misure univoche nel mettere in esecuzione il decreto cautelare e la mancata indicazione di quali siano gli ausili richiesti da accordare alla candidata, non essendo – a suo dire- rinvenibile nemmeno dal petitum del ricorso, adducendo infondatamente ed erroneamente che la dr. Costanzucci avrebbe avuto tutti gli ausili richiesti e che per tali ragioni *“non poteva espletare alcuna forma di esecuzione dell'ordine impartito dal Tar lazio”*. Nulla di più infondato!

DIRITTO

Si reputa preliminare evidenziare che la ricorrente con ricorso introduttivo aveva richiesto in via cautelare e **nel merito l'immatricolazione in soprannumero in una delle scuole di specializzazione indicate dell'Università di Bologna (doc.12) e non la ripetizione della prova**, domanda formulata solo **nel merito in via subordinata ulteriore, ciò in quanto anche qualora venisse ripetuta la prova, la candidata non verrà mai messa nella stessa medesima ed identica situazione ex ante in cui si sarebbe trovata se avesse potuto in condizioni di parità con gli altri candidati affrontare e superare la prova con gli ausili richiesti e previsti dalla legge, ma NON assegnati.**

Anche qualora venisse ripetuta la prova e la candidata conseguisse un elevato punteggio, non è più possibile ripristinare la situazione in cui si sarebbe trovata con quel punteggio alla data delle pubblicazione delle graduatorie avvenuta il 11.08.22, né sarebbe possibile reimmettere la candidata nella graduatoria nazionale, assicurandole quei posti alle scuole di specializzazione che aveva scelto o che le potevano essere assegnate a seguito dei primi scorrimenti, atteso che la graduatoria è in continuo scorrimento fino ad esaurimento dei posti vacanti ed ormai è in definitivo esaurimento e chiusura.

Nè si potrà mai rendicontare quanto abbia pregiudicato ed inciso sull'esito della prova

del 26.07.22 la mancata concessione dei mezzi di ausilio previsti per legge, a prescindere dall'esito di una seconda prova, tanto più ove predisposta in termini di urgenza e con conseguente pressione psicologica della ricorrente, come quella che sarebbe apprestata in forza dell'esecuzione del presente decreto cautelare n. 6136/22.

Risultano assolutamente infondate le illazioni del MUR, in quanto le lamenti della ricorrente circa quali specifici ausili non siano stati concessi, sono documentate e sono state specificamente indicate nel petitum del ricorso introduttivo e riguardano la mancata concessione di un programma di video-scrittura richiesto dalla certificazione medica del 04.07.22 (doc.9) che prevede il programma di video-ingranditore, idoneo ad aumentare le spaziature e i caratteri della prova, che non corrispondevano nella loro struttura grafica alle indicazioni date dalle linee guida DSA (cfr DM 5996 del 2011 e doc.8-10-11).

La candidata aveva, altresì, chiesto un sostegno per la lettura della prova consistente nel programma di sintesi vocale audio con l'uso di cuffie, quale ausilio previsto per legge che consente al DSA di avere un lettore disponibile alla lettura corretta e scorrevole delle domande e delle risposte della prova, in modo da non essere infastidita da letture o pronunce improprie ed errate per la specificità dei vocaboli e termini scientifici a cui un tutor umano spesso potrebbe incappare, come è avvenuto nel caso di specie, pregiudicando l'esito della prova.

La prova doveva, pertanto, essere espletata previa concessione dei seguenti ausili consistenti nella concessione, oltre che del tempo aggiuntivo del 30% in più, e della calcolatrice, anche del programma di videoscrittura con il video ingranditore e del programma di sintesi vocale con audio in cuffia, nonché un ambiente silenzioso per favorire la concentrazione della candidata e, comunque, con le richieste ed indicazioni illustrate dalla certificazione inviata il 04.07.22 (doc.9) all'Ateneo e ulteriormente motivate nella successiva allegazione medica (doc.10-11) nonché nella certificazione del 30.09.22 (doc.30).

Chiarito il fumus del ricorso, a fronte della colpevole resistenza ed inadempienza evidente delle parti resistenti e dalle stesse comunicata, puntualmente destinatari della notifica del decreto cautelare e della successiva diffida ad adempiere (doc.25) e dell'infruttuoso decorso del termine concesso dal Tar Lazio di giorni 7 dalla notificazione del decreto cautelare per inottemperanza delle parti resistenti, si rende necessario ed urgentissimo, per la ricorrente dare

esecuzione del decreto cautelare.

Si evidenzia preliminarmente come il decreto cautelare e il ricorso siano ampiamente chiari ed esaustivi nell'incaricare tra i destinatari, oltre all'ateneo, anche gli altri resistenti, ovvero il MUR e il Cineca, ciascuno per le rispettive competenze, a predisporre quanto necessario per la ripetizione della prova, sia nell'indicare nello specifico gli ausili che devono essere concessi alla ricorrente e circa le modalità anche temporali di espletamento della prova ed è evidente quanto siano assolutamente infondate e pretestuose le contestazioni avversarie.

Ad ogni buon conto a mente dell'art. 59 del c.p.a. Si rende necessario chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale che dia alle parti resistenti gli opportuni chiarimenti e le necessarie ed opportune misure attuative, stante l'inadempimento colpevole delle parti resistenti ed a mente dell'art. 113 e dell'art. 112 cpa si reputa necessario ed urgentissimo procedere ai fini dell'ottemperanza del presente decreto cautelare che rientra nel novero “degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo” di cui al dettato dell'art. 112 co 2 lett B) cpa.

Al fine di consentire la corretta e proficua ripetizione della prova si chiede di tenere conto delle indicazioni circa gli ausili e le modalità di svolgimento della prova esposte nelle certificazioni dell'ULSS4 inviate all'Ateneo del 04.07.22 (doc.9) e nelle certificazioni prodotte agli atti (doc.10-119 ed in allegato al presente atto (doc.30).

La ricorrente occorre ribadirlo, pur avendo richiesto anche in via cautelare l'immatricolazione in soprannumero in una delle scuole di specializzazione prescelte dell'Università di Bologna e non certo la ripetizione della prova, ha interesse a proporre con estrema urgenza la presente azione al fine di dare esecuzione al decreto cautelare ove la ripetizione della prova sia ritenuta condizione imprescindibile per poter conseguire l'immatricolazione anche in soprannumero in una delle scuole di specializzazione indicate nella scelta operata in data 12.09.22 (doc.12) in quanto, quest'ultima domanda giudiziale, è stata formulata sia in via cautelare sia nel merito nel ricorso introduttivo, tanto più che l'ulteriore decorso temporale non permetterà all'odierna ricorrente di poter sostenere la prova, in quanto la graduatoria nazionale è in fase di esaurimento e le lezioni delle scuole di specializzazione iniziano il 02.11.22 e per quella data le immatricolazioni devono essere state perfezionate a mente e del DM 909/22.

Si rinnova la domanda svolta in via cautelare e nel merito di immatricolazione in so-

prannumero anche con riserva ed anche in luogo della ripetizione della prova, atteso che vi è fondato timore di ritenere che il brevissimo tempo rimasto non potrà essere sufficiente per consentire l'organizzazione e l'espletamento della ripetizione della prova in condizioni di efficienza e di adeguatezza anche della candidata o, comunque, non sarà sufficiente per garantire la sua re-immissione nella graduatoria nazionale in forza dell'ultimo punteggio conseguito dalla ripetizione della prova, anche perchè ormai alla fine di ottobre 2022 la graduatoria nazionale sarà ormai superata o chiusa per esaurimento dei posti vacanti. Di tal chè anche l' eventuale superamento positivo della prova da parte della candidata non consentirà alla stessa di vedersi immatricolata in alcun posto, stante l'ormai esaurimento dei posti vacanti e la chiusura della graduatoria.

Si rinnova, altresì, la domanda svolta in via cautelare e nel merito, nonché anche in via subordinata di risarcimento in forma specifica consistente nell'immatricolazione in soprannumero in una delle scuole di specializzazione scelte (doc.12) atteso che nelle more del brevissimo tempo ormai rimasto di predisporre la prova e di sostenerla, le legittime aspettative della ricorrente di vedersi immatricolata in una delle scuole di specializzazione in forza dell'esito della nuova prova ripetuta, potrebbe risultare irreversibilmente frustrata in modo irreparabile con conseguente perdita irreparabile del suo diritto di vedersi immatricolata, per inadempienza colpevole delle parti resistenti, in particolare del MUR, che ha adottato tutta una serie di infondate e pretestuose contestazioni pur di non adoperarsi con l'Ateneo per la predisposizione della prova, come ben avrebbe potuto, fino al punto di cadere nella grossolana contraddizione confessionaria di ammettere che lo stesso DM 909/22 all'art. 5 comma 4 prevede che a norma delle Linee Guida N. 5996 del 12 luglio 2011 tra gli strumenti compensativi debbano essere assegnati “...il VIDEO -INGRANDITORE” (cfr pag. 2 comunicazione pec del 14.10.22), MAI concesso dall'Ateneo, ed ausilio del quale nel ricorso introduttivo più volte la ricorrente ne ha lamentato la mancata concessione.

Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la candidata non abbia verbalizzato alcuna lamentela e che non abbia sfruttato l'intero arco temporale previsto per il tempo aggiuntivo, dato che era esausta dalla lettura stentata e non adeguata del tutor lettore umano, altro inconveniente che ben poteva esser superato dal video ingranditore o sistema di scrittura a monitor, idoneo ad aumentare le spaziature tra le lettere ed ad aumentare i caratteri e dal pro-

gramma di sintesi vocale, tanto più che le capacità di attenzione e di concentrazione dei DSA sono limitate come illustrato nelle perizie dimesse (doc.9.10-11-30)..

In conclusione e ad ogni buon conto l'infruttuoso decorso del tempo determinerà la perdita irreparabile del diritto della dott.ssa [REDACTED] di vedersi messa nella condizione di ripetere la prova come disposto dal Tar Lazio e la perdita irreparabile del diritto di vedersi immatricolata anche in soprannumero, di tal che si impone la riproposizione anche con il presente atto delle domande svolte già nel ricorso introduttivo, **tra cui quella della condanna in forma specifica che viene riproposta anche ai sensi dell'art. 30 comma 5 del cpa e consistente nel disporre la sua immatricolazione in soprannumero in una delle scuole di specializzazione indicate dalla ricorrente (doc.12)**, atteso che il breve lasso di tempo a disposizione non consentirà alla candidata di poter né ripetere la prova in condizioni di serenità, né di poter essere reimpressa in graduatoria nazionale, stante la sua ormai prossima scadenza e il suo imminente esaurimento anche per esaurimento dei posti vacanti **per colpevole inottemperanza delle parti resistenti ed in particolare del MUR, che vanno ritenuti responsabili della mancata esecuzione del decreto cautelare e della ripetizione della prova.**

Tutto ciò premesso, la ricorrente ut supra assistita e difesa, richiamato tutto quanto dedotto e prodotto nel ricorso introduttivo e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, precisa le seguenti domande in via cautelare e ripropone nuovamente le domande giudiziali già svolte e da intendersi qui integralmente riprodotte e

CHIEDE

All'On. T.A.R. Adito Voglia:

in via preliminare: qualora ritenuto necessario atteso il numero indefinito dei potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 41 cps autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante le opportune modalità che verranno disposte;

in via cautelare:

A) Stante la pronuncia del Decreto Cautelare n. 6136/22 del 04.10.22, **ai sensi dell'art. 59 cpa e art. 112 cpa e segg.**, disporre l'esecuzione urgente della misura cautelare emessa e per l'effetto ammettere la ricorrente alla prova con la concessione di tutti gli ausili compensativi e dispensativi previsti ex lege e richiesti dalla certificazione di DSA del 04.07.22 inviata all'Ateneo, come specificati nel ricorso introduttivo e tenendo in considerazione le indicazioni del-

la certificazione medica del 30.09.22 (doc.30) e di quelle allegate al ricorso introduttivo (doc.10.11), ordinando alle parti resistenti l'ottemperanza e determinando le modalità esecutive ritenute necessarie, nonché all'esito disporre il suo inserimento nella graduatoria nazionale in ragione del punteggio ottenuto e di conseguenza la sua immatricolazione in soprannumero in una delle tre scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna (doc.12),

B) Nominare sin d'ora un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al decreto cautelare n. 6136/22 di cui trattasi;

C) Stabilire una somma di denaro dovuta dalle parti resistenti a favore della ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del predetto decreto cautelare ;

D) IN VIA CAUTELARE IN OGNI CASO, si rinnova la domanda della misura cautelare come richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio da disporre anche in luogo e in sostituzione della ripetizione della prova per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e nella presente istanza, o anche ove non fosse più possibile la ripetizione della prova in forza del decreto cautelare n. 6136/22, consistente nel disporre ed ordinare immediatamente l'immatricolazione in soprannumero della ricorrente, senza pregiudizio alcuno per gli altri aventi diritto e collocati in posizione utile nella graduatoria e già assegnati alle scuole di specializzazione scelte, in una delle scuole di specializzazione dell'università di Bologna dalla stessa scelte, secondo la preferenza eseguita nella resistente università di Bologna (comunicazione preferenze doc.12), e per l'effetto ordinare alle parti resistenti di eseguire l'immatricolazione in soprannumero della ricorrente per l'anno accademico in corso 2021/2022 entro il termine ultimo per le immatricolazioni fissato come da DM citato entro e non oltre il 02.11.2022, termine di inizio delle lezioni (art. 2 DM 909/2022).

E) In via cautelare: anche ai sensi dell'art. 30 co. 5 cpa condannare le autorità resistenti al risarcimento in forma specifica a favore della ricorrente disponendo e statuendo l'ammissione e l'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per l'anno

accademico 2021/22.

nel merito in via principale: dichiarare illegittimi e quindi annullare, i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e conseguente, e ciò con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto dichiarare, riconoscere e statuire alla candidata [REDACTED] il diritto ad immatricolarsi ad una delle scuole di specializzazione dell'università di Bologna prescelte per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per l'anno accademico 2021/2022 e per l'effetto ordinare e condannare le autorità resistenti ad immatricolare la ricorrente ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per le ragioni indicate in narrativa; **in alternativa:** in luogo dell'annullamento di tutta la prova, delle graduatorie ammesse e dei provvedimenti impugnati, sempre in accoglimento del presente ricorso, dichiarare, riconoscere e statuire alla candidata [REDACTED] **il diritto ad immatricolarsi ad**

una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), **per l'anno accademico 2021/22 anche in soprannumero**, senza nessun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, e per l'effetto **ordinare e condannare le autorità resistenti ad immatricolare la ricorrente ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) anche in soprannumero per l'anno accademico 2021/2022** per le ragioni indicate in narrativa ;

in subordine:condannare le autorità resistenti al **risarcimento in forma specifica a favore della ricorrente disponendo e statuendo l'ammissione e l'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini**

di cui al DM citato (doc.12), per l'anno accademico 2021/22 per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto condannare le resistenti ad immatricolare la ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) **anche nel caso di impossibilità ed inutilità della ripetizione della prova, non imputabile alla ricorrente, ma a colpevole inottemperanza delle parti resistenti di espletare la ripetizione della prova per il breve tempo a disposizione per la sua ripetizione rispetto all'inizio delle lezioni delle scuole di specializzazione fissato per il 02.11.2022 come da DM 909/22;**

In subordine ulteriore: disporre l'annullamento della prova e la sua ripetizione con la concessione di tutti i mezzi compensative e dispensativi richiesti e previsti dalla legge.

In estremo subordine: condannare le autorità resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'inserimento della candidata nella graduatoria e all'immatricolazione ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) per l'anno accademico 2021/2022 per le ragioni indicate in narrativa e nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

In ogni caso condannare le parti resistenti alle spese e alle competenze per il presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc tenuto conto che questa difesa è stata costretta a promuovere la presente azione, atteso che ha invano tentato di ottenere l'adempimento volontario del predetto decreto cautelare n. 6136/22, cercando di evitare il ricorso alla giustizia.

I procuratori della ricorrente dichiarano che eventuali comunicazioni potranno essere inviate al fax N. 0421/220961 o al N. 1782730020 od al seguente indirizzo di posta elettronica: avv-danielacolusso@libero.it, oppure pec: danielaluisella.colusso@venezia.pecavvocati.it oppure pec: gdefrancesco@legalmail.it.

Ai fini del contributo unificato DPR n. 115/2002 e ss.mm. si dichiara che il presente giudizio è esente poiché trattasi di esecuzione di misura cautelare.

In via istruttoria: Si richiama la documentazione allegata con il ricorso introduttivo e si alle-

ga l'ulteriore documentazione richiamata in narrativa:

- 19) copia autentica decreto cautelare n. 6136/22; 19A) notifiche a pezzo pec del decreto cautelare 6136/22 a Ateneo, MUR, Cineca, Ministero Salute, MUR Sc. Spec., Avv. G. Stato e dr. Pastorelli;
- 20) conferma ricezione notifica Ateneo;
- 21) Reinoltro notifica Pec MUR ;
- 22) Conferma ricezione notifica Cineca;
- 23) Ricevuta protocollo Notifica Mur;
- 24) riscontro Ateneo del 12.10.22;
- 25) diffida ad adempiere; 25A) pec al Ateneo; 25B) pec Avv Stato; 25C) pec al Cineca; 25D) pec al Ministero Salute; 25E) pec al MUR SC. Specializzazione; 25F) pec al MUR;
- 26) conferma ricezione sollecito Cineca;
- 27) conferma ricezione sollecito ateneo;
- 28) Ricevuta protocollo Sollecito MUR;
- 29) Riscontro MUR del 14.10.22;
- 30) certificazione medica ULSS 4 del 30.09.22.

Con ossequio

San Donà di Piave (VE) 19.10.22

Avv. Daniela L. Colusso